

**Allegato alla Delibera G.C.
N. 55 del 27/10/2018**

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI A FAVORE DEL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ANNO 2018

L'anno 2018, il giorno ventisette del mese di Ottobre

TRA

Il Comune di Grumello Cremonese ed Uniti con sede in Via Garibaldi n. 14, C.F. e P.I. 00302630199, qui rappresentato dal Dr. Fabio Scio, nato a Cremona, il 25 febbraio 1979, che interviene nella presente convenzione in qualità di Sindaco pro – tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale

E

il Comune di Cappella Cantone, con sede in Piazza Municipio n. 11, C.F. e P.I. 00305680191, qui rappresentato dal Sig. Pierluigi Tadi, nato a Cremona il 05 luglio 1965 che interviene in qualità di Sindaco pro – tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale.

P R E M E S S O

- che presso il Comune di Cappella Cantone risulta carente del personale addetto al Servizio di Polizia Locale;
- che il Comune di Cappella Cantone è interessato ad utilizzare le prestazioni del lavoratore Primo Cambiani, dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro full – time di 36 ore settimanali presso il Comune di Grumello Cremonese ed Uniti, avente il profilo di Agente di Polizia Locale - categoria C – posizione economica C3;

D A T O A T T O

- Che ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del CCNL 22.01.2004 ed allo scopo di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali, e di conseguenza la migliore gestione economica delle risorse, è possibile utilizzare, con il consenso del lavoratore interessato e previo assenso dell'Ente di appartenenza, personale assegnato ad altri Enti Locali, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione;
- Che, ai sensi del citato dettato normativo, la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro di distacco, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- Che il Comune di Cappella Cantone intende utilizzare il dipendente del Comune di Grumello Cremonese ed Uniti mediante ricorso alla procedura convenzionale ai sensi dell'articolo 14, CCNL 22/01/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque

espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, oneri da computarsi nei capitoli di spesa per il personale ai sensi degli articoli 1, commi 557 e 562, della Legge 296/2006 e soggetti alle relative limitazioni;

- Che il dipendente medesimo ha espresso, in via breve, la sua disponibilità al temporaneo utilizzo per il servizio di Polizia Locale ed al di fuori del proprio orario di servizio presso il Comune di Cappella Cantone, ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 22.01.2004;
-

VISTA E RICHIAMATA

- L'autorizzazione del Comune di Grumello Cremonese ed Uniti al temporaneo utilizzo del dipendente in argomento, con decorrenza 01/01/2018

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse, come innanzi rappresentate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità ed oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo, a tempo parziale, di n. 1 risorsa umana del Comune di Grumello Cremonese ed Uniti – Servizio di Polizia Locale, con le modalità di cui al successivo articolo 7.

La presente convenzione è stipulata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del CCNL 22.01.2004 e dell'articolo 1, comma 557, della Legge 311/2004, al fine di regolare le modalità di utilizzo a tempo parziale delle prestazioni lavorative di un dipendente del Comune di Grumello Cremonese ed Uniti in favore del Comune di Cappella Cantone.

Art. 3 – Individuazione del personale da utilizzare. Precisazioni.

Il Comune di Grumello Cremonese ed Uniti autorizza il proprio dipendente Primo Cambiati (dipendente a tempo pieno e indeterminato n. 36/36 ore settimanali) ad effettuare prestazioni lavorative a tempo parziale in favore del Comune di Cappella Cantone.

Si precisa che:

- a) la presente convenzione non concerne un servizio o funzione in gestione associata;
- b) il Sig. Primo Cambiati, dipendente del Comune di Grumello Cremonese ed Uniti riveste la qualifica di Agente di Polizia Locale categoria C – posizione economica C3;
- c) le prestazioni del sig. Primo Cambiati verranno effettuate, in favore del Comune di Cappella Cantone, nell'ambito del Servizio di Polizia Locale;
- d) Le prestazioni ammontano complessivamente a n. 4 ore settimanali.

Art. 4 – Tipologia del rapporto

Il temporaneo utilizzo presso il Comune di Cappella Cantone del dipendente è attuato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del CCNL 22.01.2004; esso, pertanto, non dà luogo alla risoluzione del

rapporto di lavoro del dipendente nel Comune di Grumello Cremonese ed Uniti, ente di appartenenza, né dà luogo alla instaurazione di un rapporto di lavoro, seppur parziale, con il Comune di Cappella Cantone.

Per tutta la durata della convenzione, pertanto, il lavoratore resta giuridicamente dipendente dall'ente di appartenenza, anche per quanto attiene alle eventuali progressioni verticali e progressioni economiche orizzontali, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con il Comune di Cappella Cantone attiene soltanto al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

Il rapporto di lavoro, conseguentemente, resta disciplinato dal contratto individuale di lavoro, sussistente fra il Comune di Grumello Cremonese ed Uniti e il proprio dipendente.

In relazione al duplice rapporto di subordinazione, giuridico e funzionale il primo (fra il Comune di Grumello Cremonese ed Uniti e il dipendente), e funzionale ed organizzativo l'altro (fra il Comune di Cappella Cantone e il dipendente), gli enti, restano titolari dei diritti e dei poteri di cui ai rispettivi rapporti giuridici.

Art. 5 – Durata, recesso

La convenzione decorre dal 01.01.2018 e ha durata sino al 31.12.2018, salvo quanto previsto all'ultima parte del presente comma.

Al termine potrà essere rinnovata, in maniera espressa, con il consenso esplicito dell'ente utilizzatore e dell'ente di appartenenza, nonché, ai sensi del vigente CCNL degli EE.LL., del dipendente interessato. È ammesso che il servizio di cui alla presente convenzione possa avere inizio anzitempo, in caso di necessità, sulla base di accordi tra i rispettivi responsabili servizio del personale.

La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso delle rispettive Amministrazioni Comunali, attraverso specifiche deliberazioni consiliari. La cessazione della convenzione potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto della Giunta Comunale, quando sussistano comprovate circostanze oggettive, o sopravvenute norme di legge, che regolano la materia.

In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro un mese dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso.

La convenzione potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore, previa comunicazione ad entrambe le Amministrazioni, quando sussistono comprovate condizioni non dipendenti dalla sua volontà, che gli impediscano, il regolare svolgimento della sua attività lavorativa presso il Comune di Grumello Cremonese ed Uniti (comune di appartenenza).

In tale caso la cessazione della convenzione decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di acquisizione al protocollo del Comune di Cappella Cantone della comunicazione del dipendente.

Art. 6 – Status giuridico del dipendente

Il dipendente mantiene la titolarità del posto di lavoro attualmente ricoperto presso il Comune di provenienza, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie.

Relativamente alle funzioni da svolgere presso il Comune di Cappella Cantone, si identificano con quelle di Agente di Polizia Locale ed i relativi oneri saranno a carico del Comune stesso (Cappella Cantone).

Art. 7 – Utilizzo del dipendente – Orario di lavoro

Con la presente convenzione, i Comuni interessati, convengono di utilizzare il dipendente Primo Cambiati per n. 4 ore settimanali da svolgere presso il Comune di Cappella Cantone.

Il rispetto dell'orario d'obbligo contrattuale effettuato dal dipendente presso l'ente ricevente, è accertato dalla stessa Amministrazione utilizzatrice.

Viene stabilito che le ore lavorative che il dipendente dovrà svolgere a favore del Comune di Cappella Cantone, sono quelle durante le quali il lavoratore non è tenuto al compimento di servizi d'istituto presso il Comune di Grumello Cremonese ed Uniti, fatti salvi i casi di emergenza e particolare necessità per i quali verrà preventivamente trovato accordo tra le due Amministrazioni Comunali.

Viceversa, in caso di emergenza e di particolare necessità dell'Ente di appartenenza, potranno essere modificati, nella misura strettamente necessaria, gli orari di prestazione del servizio presso il Comune di Cappella Cantone, con le medesime modalità sopra previste.

Le eventuali modifiche ai giorni, orari e durata delle prestazioni lavorative saranno concordati tra i responsabili del personale dei comuni convenzionati, oppure dai sindaci dei comuni convenzionati.

La prestazione lavorativa resa dal dipendente Primo Cambiati a favore dei due Comuni dovrà, ai sensi di legge, comunque consentire il regolare recupero delle energie psico – fisiche del lavoratore. A tale scopo l'ente ricevente consentirà al dipendente la fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme contrattuali in misura proporzionale al periodo di prestazione lavorativa legata alla presente convenzione. A tal fine i competenti uffici degli enti interessati provvederanno all'interscambio dei relativi dati durante il periodo di validità della presente convenzione.

In ogni caso, il periodo complessivo dell'usufruzione delle ferie non potrà essere superiore a quello spettante ai dipendenti delle singole amministrazioni.

Art. 8 – Oneri finanziari e modalità di liquidazione

Gli oneri finanziari riferiti all'unità operativa oggetto della presente convenzione sono riconosciuti direttamente dal Comune di Cappella Cantone per la somma di € 25,00 orari.

Art. 9 – Modifiche della convenzione

Qualora esigenze funzionali e operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono alla modifica della stessa con atti integrativi.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa.

Ogni variazione alle condizioni della presente convenzione, dovrà essere partecipata al dipendente che dovrà, sulle stesse, esprimere il proprio consenso, per quanto di competenza non esclusiva delle Amministrazioni coinvolte (es. recesso dall'accordo).

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI.

F.to Il Sindaco Fabio Scio

PER IL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

F.to Il Sindaco Tadi Pierluigi